DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1978

che autorizza la Repubblica federale di Germania ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

(78/159/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva 75/444/CEE del Consiglio del 26 giugno 1975 [2], in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Repubblica federale di Germania,

considerando che nella Repubblica federale di Germania la produzione di sementi di trifoglio violetto che soddisfano ai requisiti della direttiva citata, deficitaria nel 1977, non permette di sopperire all'approvvigionamento di questo paese ;

considerando che è impossibile assicurare soddisfacentemente questo approvvigionamento con sementi provenienti da altri Stati membri o anche da paesi terzi, conformi a tutte le condizioni concernenti la varietà ;

considerando che è quindi necessario autorizzare la Repubblica federale di Germania, fino al 31 luglio 1978, ad ammettere la commercializzazione di sementi della specie soprammenzionata che appartengono a varietà che non figurano né nel « catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole » né nei cataloghi nazionali della Repubblica federale di Germania delle varietà ;

considerando che appare opportuno, inoltre, autorizzare gli altri Stati membri, che sono in grado di rifornire la Repubblica federale di Germania con sementi che non soddisfano ai requisiti della direttiva, ad ammetterne la commercializzazione, purché esse siano destinate alla Repubblica federale di Germania ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad ammettere, fino al 31 luglio 1978, la commercializzazione sul suo territorio di 300 tonnellate al massimo di sementi di trifoglio violetto (Trifolium pratense L.), della categoria « sementi certificate di prima riproduzione » che appartengono a varietà che non figurano né sul « catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole » né sui suoi cataloghi nazionali delle varietà. L'etichetta ufficiale deve portare l'indicazione : « destinate esclusivamente alla Repubblica federale di Germania ».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere nel loro territorio, alle condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione di un massimo di 300 tonnellate di sementi di trifoglio violetto, purché esse siano destinate esclusivamente alla Repubblica federale di Germania. L'etichetta ufficiale deve portare l'indicazione : « destinate esclusivamente alla Repubblica federale di Germania ».

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 31 dicembre 1978, i quantitativi di sementi commercializzate nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
[2] GU n. L 196 del 26. 7. 1975, pag. 6.